SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero dei trasporti

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1989.

Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1989.

Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda la protezione laterale.

89A4144 - 89A4145

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1988, registro n. 13, foglio n. 97, con il quale la denominazione della disciplina «lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari» inclusa nella tabella XXXIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 947/86 sopracitato è stata rettificata in quella di «lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari»;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Perugia e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 96 al n. 99, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

Art. 96. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 97 (A - *Durata ed articolazione del corso*). — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno 4.500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-laurem*.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 98 (B - *Immatricolazione*). — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno, gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 99 (C - *Piani di studio*). — Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 100 (D - *Corsi intensivi*). — Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 101 (E - *Esame di laurea*). — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 102 (F - *Tirocinio post-lauream*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 103.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico.

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria, etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale . . .	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale.

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale . . .	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) *Orientamento clinico:*

andrologia veterinaria;
biochimica clinica veterinaria;
biomeccanica applicata;
chemioterapia veterinaria;
clinica traumatologica veterinaria;
diagnostica di laboratorio;
ematologia clinica comparata;
endocrinologia degli animali domestici;
etologia e protezione animale;
immunologia clinica veterinaria;
istopatologia;
medicina operatoria veterinaria;
micologia clinica veterinaria;
oftalmologia comparata;
oncologia veterinaria;
ortopedia veterinaria;
ostetricia veterinaria;
patologia avicunicola;
patologia bovina;
patologia degli animali da compagnia;
patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;
patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;
patologia endocrina;
patologia equina;
patologia nutrizionale e metabolica;
patologia ovina e caprina;
patologia suina;
patologia tropicale veterinaria;
podologia;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) *Orientamento ispettivo:*

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;
approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
biochimica applicata;
chimica degli additivi e dei residui;
chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;
igiene del latte e dei latticini;
igiene e controllo dei prodotti della pesca;
ispezione sanitaria del pollame;
istopatologia;
legislazione veterinaria nazionale e della CEE sugli alimenti di origine animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;
tossicologia dei residui negli alimenti.

C) *Orientamento infettivistico:*

antropozoonosi;
batteriologia veterinaria;
chemioterapia veterinaria;
diagnostica sperimentale delle malattie infettive;
entomologia e aracnologia veterinaria;
epidemiologia veterinaria;
genetica dei microrganismi e biotecnologia;
igiene del latte e dei latticini;
igiene e tecnologia avicola;
immunologia clinica veterinaria;
immunopatologia;
informatica e statistica applicata alle malattie infettive;
ittiopatologia;
malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) *Orientamento zootecnico:*

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;

endocrinologia degli animali domestici;

elicicoltura;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia e protezione animale;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;

foraggicoltura e conservazione dei foraggi;

idrobiologia e piscicoltura;

igiene zootecnica;

igiene degli alimenti e delle produzioni animali;

igiene ed edilizia zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata alle produzioni animali e statistica;

legislazione zootecnica e mangimistica;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

produzione ed igiene del latte;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle carni;

tecnologia dei prodotti lattiero-caseari;

tossicologia applicata alle produzioni animali;

valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;

zoocolture;

zootecnica tropicale e sub-tropicale.

E) *Orientamento biopatologico generale e sperimentale:*

acquacoltura;

anatomia aviare;

anatomia comparata;

biochimica applicata;

biochimica comparata;

biochimica zootecnica;

biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;

biologia molecolare;

biologia vegetale applicata;

chimica degli alimenti di origine animale;

chimica delle acque;

chimica e biochimica clinica veterinaria;

chimica fisiologica;

citologia;

diagnostica di laboratorio;

ecologia;

ematologia comparata;

embriologia sperimentale;

endocrinologia degli animali domestici;

enzimologia;

etologia veterinaria;

fisioclimatologia;

fisiologia comparata;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiopatologia comparata degli animali domestici;

genetica;

inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologie sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Art. 104 *(Norma transitoria)*. — Gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria, all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto, possono optare per il nuovo ordinamento degli studi.

Tale opzione deve essere esercitata entro due anni accademici dall'inizio dei corsi del nuovo ordinamento.

La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per la convalida degli esami sostenuti dagli studenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 222

89A4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 50, 51 e 52, relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 50. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di 26.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del Regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(c)*;
9) citologia ed istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi, del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Insegnamenti fondamentali caratterizzanti gli indirizzi sono:

A) Indirizzo morfologico funzionale:
antropologia (insegnamento facoltativo);
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:
botanica II;
ecologia applicata;
chimica dell'ambiente;
zoologia II.

C) Indirizzo biomolecolare:
biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica (insegnamento facoltativo).

D) Indirizzo fisiopatologico:
anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli «orientamenti» interni agli indirizzi, indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondano a una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili:

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biometria;
20) biologia vegetale applicata;
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione;
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;

25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche natuali;
29) chimica fisica biologica;
30) citochimica ed istochimica;
31) citogenetica;
32) citologia animale;
33) citologia sperimentale;
34) citologia vegetale;
35) citopalotogia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse;
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale;
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica;
43) ecologia preistorica;
44) ecologia umana;
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia;
47) embriologia comparata;
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata;
54) evoluzione biologica;
55) farmacologia cellulare;
56) farmacologia molecolare;
57) fisiologia cellulare;
58) fisiològia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate;
60) fisiopatologia endocrina;
61) fitogeografia;
62) fotobiologia;
63) biocristallografia;
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni;
66) genetica melecolare;
67) genetica quantitativa;
68) genetica umana;
69) genetica vegetale;
70) geobotanica;
71) idrobiologia e pescicolture;
72) igiene degli alimenti;
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica;
76) laboratorio di biologia molecolare;
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche;
83) laboratorio di microbiologia e serologia;
84) laboratorio di patologia generale;
85) laboratorio di tecniche ultastrutturali;
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento della informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparàta;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) planctologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza della alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

Possono inoltre essere utilizzate anche come corsi non obbligatori tutte le discipline fondamentali degli indirizzi.

Art. 51. — Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 52. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami,

secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1989
Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 68

89A4297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1989.

Autorizzazione al Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste, ad elevare l'aliquota di retrocessione prevista nelle polizze emesse, in forma collettiva, a favore dei propri dipendenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 febbraio 1989 con la quale la società Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, ha chiesto l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione prevista nelle polizze collettive stipulate a favore dei dipendenti della società;

Vista la lettera n. 921752 del 17 maggio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La società Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare fino al massimo del 100% l'aliquota di retrocessione prevista dalle polizze vita ad elevata partecipazione agli utili - EPU - emesse in forma collettiva a favore dei dipendenti della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4259

DECRETO 31 luglio 1989.

Approvazione alla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, ad utilizzare in particolari contratti condizioni speciali di polizza già approvate, e ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione degli investimenti denominata «Helverend».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare, in particolari contratti, le condizioni speciali di polizza, approvate con decreto ministeriale 2 novembre 1987 e ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione degli investimenti denominata «Helvirend»;

Vista la lettera in data 22 maggio 1989, n. 920872, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, è autorizzata ad applicare le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione dei contratti di assicurazione sulla vita mediante l'utilizzo dei tassi di premio puro, approvate con decreto ministeriale 2 novembre 1987, nei contratti stipulati a favore dei coniugi dei propri dipendenti e di quelli della rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni in San Gallo.

La società di cui al comma precedente è altresì autorizzata ad elevare, su detti contratti a premio puro, l'aliquota di retrocessione del rendimento degli investimenti della gestione speciale denominata «Helvirend» oltre il limite del 90%.

Nell'emissione di tali contratti la società summenzionata dovrà inoltre prevedere la trattenuta del premio direttamente dallo stipendio del dipendente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4260

DECRETO 31 luglio 1989.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentata dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano, da utilizzare esclusivamente per i contratti stipulati in coassicurazione con la Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 9 maggio 1989 della Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per i contratti stipulati in coassicurazione con la Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a.;

Vista la lettera in data 31 maggio 1989, n. 921931, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, da utilizzare esclusivamente per i contratti stipulati in coassicurazione con la Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., come delegataria, presentata dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

tariffa 4/B - assicurazione mista a premio annuo costante con bonus finale;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa di assicurazione mista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4261

DECRETO 31 luglio 1989.

Approvazione di un tasso medio di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentato dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1988 della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso medio di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989, n. 920875, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato il seguente tasso medio di premio, presentato dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

tasso di premio medio di L. 96,36 per ogni 1.000 lire di capitale assicurato in tariffa C3 - assicurazione di capitale differito, a premio annuo costante, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988, relativo a testo di età compresa tra zero e trenta anni per una durata contrattuale di dieci anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4262

DECRETO 31 luglio 1989.

Autorizzazione a La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento degli investimenti delle gestioni speciali, nei contratti di assicurazione sulla vita stipulati a favore dei propri dipendenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1986 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da utilizzare in contratti di assicurazione sulla vita a favore di dipendenti, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a.;

Vista la domanda in data 15 dicembre 1988 con la quale la predetta società, con sede in Milano, ha chiesto di elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento degli investimenti delle gestioni speciali, garantita in contratti stipulati in attuazione di disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di accordi aziendali;

Vista la lettera del 24 febbraio 1989, n. 920665, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento delle gestioni speciali stabilita nella clausola di rivalutazione prevista nelle condizioni speciali di polizza, approvate con decreto ministeriale del 26 febbraio 1986, nei contratti di assicurazione sulla vita stipulati a favore dei propri dipendenti.

Qualora i suddetti contratti sono stipulati in attuazione di disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di accordi aziendali, l'aliquota di cui al comma precedente non dovrà eccedere il 100% del rendimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4263

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 19 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella sua riunione del 19 marzo 1988, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica statutaria, invitando nel contempo l'Università ad adeguare l'ordinamento della istituenda scuola al nuovo schema-tipo nazionale, individuato in via definitiva dallo stesso Consiglio universitario nazionale nella medesima seduta del 19 marzo 1989;

Viste le successive deliberazioni con le quali queste autorità accademiche hanno riformulato la richiesta di modifica statutaria, in adeguamento al predetto schema-tipo;

Vista la delibera adottata dal Senato accademico in data 11 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Dopo l'art. 740 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata.

Scuola di specializzazione in genetica applicata

Art. 741. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica applicata presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di specialisti operanti nel campo dell'attività di laboratorio in genetica e citogenetica nonché nel campo del controllo genetico e del miglioramento di organismi animali, vegetali e dei microrganismi.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 744, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica applicata, la scuola si articola negli indirizzi di citogenetica e genetica molecolare e di biologia applicata.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica applicata, indirizzo in citogenetica e genetica molecolare e indirizzo in biologia applicata.

Art. 742. — La scuola ha la durata di tre anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 743. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il dipartimento di genetica e di biologia dei microrganismi.

Art. 744. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze naturali, o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, conseguibili presso università estere.

Art. 745. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) genetica e biologia molecolare;
c) genetica speciale;
d) genetica molecolare;
e) genetica applicata.

Art. 746. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

b) Genetica e biologia molecolare:
biologia cellulare;
genetica fondamentale;
principi e metodi di analisi genetica formale;
genetica molecolare;
biologia molecolare;
citogenetica.

c) Genetica speciale:
genetica di popolazioni;
genetica dello sviluppo;
genetica vegetale;
genetica dei microrganismi;
mutagenesi;
genetica umana.

d) Genetica molecolare:
immunogenetica;
patologia molecolare;
metodi di ingegneria genetica.

e) Genetica applicata:
metodi di miglioramento genetico;
metodi di ingegneria genetica applicata;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica.

Art. 747. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata dal consiglio della scuola in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori duecento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 50):
statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

Genetica e biologia molecolare (ore 150):
biologia cellulare;
genetica fondamentale;
genetica molecolare;
citogenetica I;
biologia molecolare I.

Monte ore elettivo: ore 200.

2° Anno:

Genetica e biologia molecolare (ore 50):
principi e motodi di analisi genetica formale;

Genetica speciale (ore 100):
genetica di popolazioni;
genetica vegetale;
genetica dei microrganismi;
mutagenesi.

Genetica molecolare (ore 50):
metodi di ingegneria genetica;

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:

Genetica e biologia molecolare (ore 60):
citogenetica II;
biologia molecolare II;

Genetica speciale (ore 80):
genetica dello sviluppo;
genetica umana.

Genetica molecolare (ore 60):
immunogenetica;
patologia molecolare.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - indirizzo in biologia applicata:

Genetica applicata (ore 200):
metodi di miglioramento genetico;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica;
metodi di ingegneria genetica applicata.

Monte ore elettivo: ore 200.

Art. 748. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza di un laboratorio di ricerca.

La frequenza nelle varie aree per complessive quattrocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 19 luglio 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A4299

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 settembre 1989, n. 318, recante: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali, nonché norme interpretative degli articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Nella seduta del 27 settembre 1989 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 4198 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1989, n. 318 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 14 settembre 1989), concernente misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali, nonché norme interpretative degli articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

89A4356

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985.

Il giorno 13 settembre 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 ottobre 1988, n. 497, pubblicata nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1988.

In conformità all'art. 18, l'accordo entrerà in vigore il giorno 1° novembre 1989.

89A4303

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 13 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile al 120° stormo Kinloss e al 202° stormo Brawdy con la seguente motivazione:

Con perfetta organizzazione e rara perizia partecipava, unitamente ad altro stormo della RAF, alle operazioni di salvataggio di un pilota italiano costretto all'ammaraggio di fortuna con il proprio aereo al largo delle coste irlandesi. Splendido esempio di fattiva solidarietà umana e di non comune abnegazione. — Oceano Atlantico, 10 marzo 1987.

89A4283

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con decreto ministeriale 28 ottobre 1987, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

Funzionario di vigilanza urbana Nicola Pizzuti, il 19 febbraio 1986 in Roma. — Con pronta determinazione si tuffava nelle agitate acque del fiume Tevere per portare soccorso ad un uomo ivi lanciatosi a scopo suicida. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo.

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, il 22 febbraio 1986 in Palma Campania (Napoli). — In occasione di una frana, interveniva tempestivamente con uomini e mezzi, prodigandosi con abnegazione e perizia nelle operazioni di soccorso.

89A4284

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:

pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4330

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze nautiche:

complementi di matematica per le applicazioni;

radar a radioaiuti alla navigazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4331

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1971, n. 223), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Lambrusco Reggiano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericcio e Lambrusco Maestri, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente; è ammessa anche la presenza in detti vigneti del vitigno Ancellotta fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Il vino «Lambrusco Reggiano» deve essere prodotto nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano Cavriago, Bibbiano, Montecchio, Quattro Castella, Albinea, Rubiera, Scandiano e Casalgrande;

Novellara, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Vezzano sul Crostolo, Castelnovo Sotto e Gualtieri.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lambrusco Reggiano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lambrusco Reggiano» non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentito le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lambrusco Reggiano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di: Mantova, Parma e Modena, sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Reggio Emilia, anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della provincia di Reggio Emilia stessa.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio previsto nel terzo comma. In tal caso le ditte di cui sopra devono apporre sull'etichetta principale applicata sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

È vietata, per il vino «Lambrusco Reggiano», la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 6.

Il vino «Lambrusco Reggiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine con svolgimento persistente;

colore: da rosato a rubino vivace;

odore: gradevole e caratteristico;

sapore: asciutto, amabile o dolce, frizzante, non molto di corpo, armonico, fresco e gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'estratto secco netto e per l'acidità totale.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione; è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Lambrusco Reggiano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentata.

89A4177

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è stata revocata l'autorizzazione, rilasciata all'«Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, già concessa con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, e modificato in data 25 agosto 1982, per l'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

89A4357

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1989).

Al testo delle disposizioni allegate al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'articolo 68, comma 1, dove è scritto: «1. L'albo dei periti previsto dall'articolo *61*...», leggasi: «1. L'albo dei periti previsto dall'articolo *67*...»;

la rubrica «*Capo VIII - Disposizioni relative alle indagini preliminari*» si intende inserita tra gli articoli 104 e 105 ed è conseguentemente soppressa tra gli articoli 105 e 106;

all'articolo 193, comma 1, dove è scritto: «1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che *lo ha emesso*.», leggasi: «1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che *la ha emessa*.».

89A4333

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, riguardante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1989, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1989).

All'articolo 32, comma 2, delle disposizioni allegate al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire *30.000.000* per l'anno 1989...», leggasi: «2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire *30.330.000* per l'anno 1989...».

89A4334

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente: «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quattordicesimo rigo sotto la voce «Università di Bologna», dove è scritto: «corso di laurea in psicologia presso la facoltà di *lettere e filosofia*», si legga: «corso di laurea in psicologia presso la facoltà di *magistero*».

Alla stessa pagina, in seconda colonna, sotto «Università di Udine», dove è scritto: «corso di laurea in lingue e letterature dell'Europa orientale presso la facoltà di *lettere e filosofia*», leggasi: «corso di laurea in lingue e letterature dell'Europa orientale presso la facoltà di *lingue e letterature straniere*».

89A4307

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, recante: «Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 relativo alle modalità di presentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989).

Tra gli allegati al decreto ministeriale citato in epigrafe, prima dell'allegato recante: «Istituzioni per la compilazione dello schema di domanda di brevetto per modello industriale», riportato alla pag. 9 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è da inserire il seguente allegato:

« ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

I. ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

La domanda ed il verbale di deposito devono essere compilati interamente a macchina senza errori e cancellature in maniera chiara e precisa, riportando i dati in modo da evitare ogni possibile incertezza sugli elementi identificativi del brevetto richiesto e del suo richiedente.
I dati devono essere inclusi negli appositi spazi, evitando assolutamente di sovrapporli alle scritte prestampate.
Qualora i nomi dei richiedenti, degli inventori designati, ovvero il numero delle priorità non possono essere contenuti per intero nel modulo, si dovrà utilizzare solo un ulteriore foglio aggiuntivo.
Lo schema deve essere riempito in ogni sua parte. Onde evitare errori di copiatura o illeggibilità delle copie successive, queste dovranno essere ottenute utilizzando esclusivamente i moduli predisposti che sono composti da un originale e da quattro copie su carta chimica.

II. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Inserire i seguenti elementi:

A. RICHIEDENTE (I):	OBBLIGATORIO, INDICARE TUTTI I DATI.
Codice richiedente:	è un codice che identifica il tipo di richiedente: inserire 1 se si tratta di una o più persone fisiche, 2 in ogni altro caso.
Codice residenza:	è un codice che identifica la località di residenza del primo depositante; utilizzare i tabulati allegati ed inserire il codice numerico corrispondente alla località italiana o estera.
Cognome, nome / ditta, tipo:	indicare in ordine cognome e nome separati da uno spazio, oppure la denominazione della ditta e, nel caso di società, specificarne anche il tipo in modo abbreviato (es.: S.p.a. S.r.l. ..).
Città, (prov.) / nazione:	se il richiedente è italiano, indicare comune e provincia di residenza; altrimenti la città e la nazione di residenza.
Codice identificativo:	è un codice che il richiedente deve costruire a partire dal cognome, nome e data di nascita, se si tratta di persona fisica, altrimenti dalla denominazione e dalla data di costituzione della ditta. Il codice si costruisce nel modo indicato in allegato.
B. RAPPRESENTANTE:	NEL CASO IN CUI NON CI SIA, RIEMPIRE SOLO IL CODICE RAPPRESENTANTE E NEL PRIMO RIGO INDICARE «NESSUNO», ALTRIMENTI INDICARE TUTTI I DATI.
Codice rappresentante:	è un codice che indica se c'è o no un rappresentante: inserire 0 se non vi è un rappresentante, altrimenti 1.
Cognome e nome:	indicare nell'ordine: cognome nome del rappresentante, nel caso di più nomi usare la dicitura «e altri».
Codice fiscale:	codice fiscale del mandatario o dello studio di appartenenza.
Numero iscrizione albo:	numero di iscrizione all'albo dei mandatari presso l'U.C.B.
Denominazione studio:	indicare la denominazione dello studio di appartenenza del rappresentante.
Via n. città cap (prov.):	indicare nell'ordine e negli spazi predisposti, i dati richiesti.
C. DOMICILIO ELETTIVO:	SOLO SE NON VI È UN RAPPRESENTANTE INDICARE TUTTI I DATI, ALTRIMENTI INDICARE NEL PRIMO RIGO LA DICITURA: «VEDI SOPRA».
Nominativo:	cognome nome (denominazione).
Via n. città cap (prov.):	indirizzo completo del recapito postale.

D. TITOLO:	OBBLIGATORIO. deve esprimere brevemente e con precisione l'invenzione, non deve contenere alcuna denominazione speciale.
Classe proposta:	indicare, nell'ordine, la sezione, la classe e la sottoclasse seguendo le indicazioni riportate nella classifica internazionale.
E. INVENTORI DESIGNATI:	OBBLIGATORIO.
Cognome e nome:	riportare i nominativi di tutti gli inventori designati: indicare cognome e nome (anche nel caso in cui il richiedente è inventore).
F. PRIORITÀ:	NEL CASO IN CUI NON CI SIA, RIEMPIRE SOLO IL CODICE PRIORITÀ E NEL PRIMO RIGO INDICARE «NESSUNA», ALTRIMENTI INDICARE TUTTI I DATI.
Codice priorità:	è un codice che indica se c'è o no una priorità: indicare 0 se non vi è nessuna priorità, altrimenti 1.
Nazione:	indicare la nazione solo nel caso in cui non si tratti di brevetto europeo o internazionale.
Tipo:	indicare il tipo di atto dal quale deriva (es. brevetto, domanda di brevetto, modello, domanda di brevetto europea, domanda di brevetto PCT...).
Numero:	indicare il numero dell'atto del quale si rivendica la priorità, indicare anche gli eventuali caratteri alfabetici o speciali.
Data:	riportare la data di priorità costituita dal giorno, mese ed anno.
G. CENTRO DI RACCOLTA COLTURE ABILITATO:	OBBLIGATORIO NEL CASO DI INVENZIONI RIGUARDANTI PROCEDIMENTI MICROBIOLOGICI.
Denominazione:	indicare il centro di raccolta di colture abilitato presso il quale la coltura del microrganismo è stata depositata.
H. ANNOTAZIONI SPECIALI:	NEL CASO IN CUI NON CI SIANO, INDICARE NEL PRIMO RIGO LA DICITURA «NESSUNA», ALTRIMENTI INDICARE LE ANNOTAZIONI SPECIALI.

Vengono riportate di seguito le principali annotazioni speciali previste per il deposito di domande di invenzioni industriali:
1) Ripartizione dei diritti:
I TITOLARI PARTECIPANO AI DIRITTI SUL BREVETTO NELLE SEGUENTI MISURE: nome .... natura ....; nome .... natura ....; ecc. AI SENSI DELL'ART. 19 R.D. 1127/39.
2) Anticipo accessibilità al pubblico:
SI INTENDE ANTICIPARE L'ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO DELLA DESCRIZIONE ED EVENTUALI DISEGNI DOPO NOVANTA GIORNI DAL DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 4 R.D. 1127/39.
3) Richiesta esenzione tassa:
SI RICHIEDE L'ESENZIONE DELLA TASSA DI STAMPA E LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO TASSE ANNUALI PER I PRIMI 5 ANNI, AI SENSI DELL'ART. 51 R.D. 1127/39.
4) Esenzione tasse per non vedenti:
SI RICHIEDE L'ESENZIONE DA OGNI IMPOSTA E TASSA AI SENSI DELLA LEGGE 962/70.
5) Domanda contemporanea:
SI PRESENTA CONTEMPORANEA DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ N. ...., AI SENSI DELL'ART. 4 R.D. 1411/40.
6) Scissione di domanda:
IL BREVETTO È RICHIESTO PER LA DOMANDA N. ....A/... DEL ...., AI SENSI DELL'ART. 29 R.D. 1127/39.
7) Conversione di domanda:
IL BREVETTO È RICHIESTO PER LA DOMANDA N. ....B/... DEL ...., AI SENSI DELL'ART. 4 R.D. 1411/40, MODIFICATO DALL'ART. 9 LEGGE 14-2-87 N. 60.
8) Conversione di brevetto:
IL BREVETTO È RICHIESTO SU SENTENZA EMANATA DAL .... DI .... NUMERO .... DEL .... RELATIVA AL BREVETTO N. .... CONCESSO PER LA DOMANDA N. ....B/... DEL ...., AI SENSI DELL'ART. 59 R.D. 1127/39, MODIFICATO DALL'ART. 7 LEGGE 14-2-87 N. 60.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Indicare nell'apposito spazio soltanto una delle seguenti diciture:
«RIS» nel caso in cui viene fatta RISERVA di presentazione della documentazione o parte di essa nei termini consentiti dalla legge;
«SI» nel caso in cui viene allegata alla domanda la documentazione completa corrispondente;
«NO» nel caso in cui non è richiesto allegare la documentazione corrispondente.
Indicare, inoltre, il numero delle pagine di cui si compone la descrizione, il numero delle eventuali tavole di disegno ed il numero di documenti di priorità.
Il documento di cui al punto 7) deve essere presentato solo nel caso in cui uno dei richiedenti ha il nominativo che non può essere contenuto per intero nello spazio predisposto sul modulo; su quest'ultimo deve essere riportata la prima parte del nominativo, o della denominazione, fino al completamento dello spazio riservato.

CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Il codice di identificazione viene utilizzato per individuare in modo immediato il richiedente del brevetto e deve essere costruito dal richiedente stesso utilizzando le seguenti regole:

1) Persone fisiche

Il codice è composto da sei caratteri alfabetici ricavabili dal nominativo del richiedente, da sei caratteri numerici ricavabili dalla data di nascita del richiedente, da un carattere numerico che per le persone fisiche è sempre 1.
I sei caratteri alfabetici si ricavano nel seguente modo:
- le prime tre consonanti del cognome e le prime tre consonanti del nome;
- se non esistono almeno tre consonanti nel cognome o nel nome, inserire le prime vocali del cognome per raggiungere i primi tre caratteri e le prime vocali del nome per completare gli altri tre caratteri;
- se con le consonanti e le vocali non si riesce a costruire i primi tre caratteri del cognome, inserire il simbolo — (meno) fino a raggiungere tre caratteri; ripetere la stessa procedura per gli altri tre caratteri del nome.

I sei caratteri numerici della data di nascita si inseriscono nel seguente ordine:
- giorno di nascita, due caratteri;
- mese di nascita, due caratteri;
- anno di nascita, ultimi due caratteri dell'anno.

ESEMPIO:
NOMINATIVO - Di Bo Mario DATA DI NASCITA 25 aprile 1910
CODICE IDENTIFICATIVO: DBIMRA2504101

2) Ditte, Società, Enti

Il codice è composto da sei caratteri alfabetici ricavabili dalla denominazione del richiedente, da sei caratteri numerici ricavabili dalla data di costituzione, da un carattere numerico che per le Ditte, Società ed Enti è sempre 2.
I sei caratteri alfabetici si ricavano nel seguente modo:
- prime sei consonanti della denominazione, esclusi i segni speciali o di interpunzione ed il tipo di Società;
- se non esistono almeno sei consonanti, inserire le prime vocali;
- se neanche con le vocali si raggiungono sei caratteri, inserire il carattere — (meno) fino al completamento dei sei caratteri.

I sei caratteri numerici della data di costituzione si inseriscono nel seguente ordine:
- giorno di costituzione, due caratteri;
- mese di costituzione, due caratteri;
- anno di costituzione, ultimi due caratteri dell'anno.

ESEMPIO:
DENOMINAZIONE: F.I.T. S.p.a. DATA DI COSTITUZIONE 2 GENNAIO 1988
CODICE IDENTIFICATIVO: FTI———0201882

CODICI DI RESIDENZA

AGRIGENTO	84	ALESSANDRIA	06	ANCONA	42
AOSTA	07	AREZZO	51	A. PICENO	44
ASTI	05	AVELLINO	64	BARI	72
BELLUNO	25	BENEVENTO	62	BERGAMO	16
BOLOGNA	37	BOLZANO	21	BRESCIA	17
BRINDISI	74	CAGLIARI	92	CALTANISSETTA	85
CAMPOBASSO	70	CASERTA	61	CATANIA	87
CATANZARO	79	CHIETI	69	COMO	13
COSENZA	78	CREMONA	19	CUNEO	04
ENNA	86	FERRARA	38	FIRENZE	48
FOGGIA	71	FORLÌ	40	FROSINONE	60
GENOVA	10	GORIZIA	31	GROSSETO	53
IMPERIA	08	ISERNIA	94	L'AQUILA	66
LA SPEZIA	11	LATINA	59	LECCE	75
LIVORNO	49	LUCCA	46	MACERATA	43
MANTOVA	20	MASSA CARRARA	45	MATERA	77
MESSINA	83	MILANO	15	MODENA	36
NAPOLI	63	NOVARA	03	NUORO	91

Segue: **CODICI DI RESIDENZA**

ORISTANO	95	PADOVA	28	PALERMO	82
PARMA	34	PAVIA	18	PERUGIA	54
PESARO	41	PESCARA	68	PIACENZA	33
PISA	50	PISTOIA	47	PORDENONE	93
POTENZA	76	RAGUSA	88	RAVENNA	39
R. CALABRIA	80	R. EMILIA	35	RIETI	57
ROMA	58	ROVIGO	29	SALERNO	65
SASSARI	90	SAVONA	09	SIENA	52
SIRACUSA	89	SONDRIO	14	TARANTO	73
TERAMO	67	TERNI	55	TORINO	01
TRAPANI	81	TRENTO	22	TREVISO	26
TRIESTE	32	UDINE	30	VARESE	12
VENEZIA	27	VERCELLI	02	VERONA	23
VICENZA	24	VITERBO	56		

CODICI DI RESIDENZA

ALBANIA	300	ALGERIA	301	ANDORRA	502
ANGOLA	303	ANTILLE OLANDESI	305	ARABIA SAUDITA	307
ARGENTINA	504	AUSTRALIA	302	AUSTRIA	304
BAHAMA	309	BAHREIN	311	BANGLADESH	313
BELGIO	306	BERMUDA	315	BOLIVIA	506
BRASILE	308	BULGARIA	310	BURUNDI	317
CAMBOGIA	321	CANADA	312	CECOSLOVACCHIA	314
CILE	508	CINA	510	CIPRO	323
COLOMBIA	512	CONGO	516	COREA DEL NORD	325
COREA DEL SUD	327	COSTARICA	514	CUBA	316
DANIMARCA	318	DOMINICANA REP.	358	ECUADOR	518
EGITTO	517	EL SALVADOR	554	ETIOPIA	319
FIJI	329	FILIPPINE	548	FINLANDIA	320
FRANCIA	322	GAMBIA	331	GERMANIA REP. DEM.	360
GERMANIA REP. FED.	362	GHANA	335	GIAPPONE	324
GIORDANIA	534	GRAN BRETAGNA	326	GRECIA	328
GROENLANDIA	337	GUATEMALA	520	HAITI	522
HONDURAS	524	HONG KONG	339	INDIA	526
INDONESIA	330	IRAN	528	IRAQ	530
IRLANDA	332	ISLANDA	532	ISRAELE	334
JAMAICA	333	JUGOSLAVIA	336	KENYA	341
KUWAIT	343	LAOS	345	LIBANO	338
LIBERIA	536	LIBIA	347	LIECHTENSTEIN	340
LUSSEMBURGO	342	MADAGASCAR	349	MALAWI	351
MALESIA	353	MALTA	355	MAROCCO	344
MAURITANIA	359	MAURITIUS	361	MESSICO	346
MONACO PRINCIPATO DI	357	MOZAMBICO	363	NAURU	365
NEPAL	367	NICARAGUA	538	NIGERIA	369
NORVEGIA	348	NUOVA ZELANDA	350	PAESI BASSI	352
PAKISTAN	540	PANAMA	542	PARAGUAY	544
PERÙ	546	POLONIA	354	PORTOGALLO	356
PUERTO RICO	550	RHODESIA	557	ROMANIA	364
RWANDA	371	SAN MARINO	552	SIERRA LEONE	373
SINGAPORE	375	SIRIA	366	SOMALIA	377
SPAGNA	368	SRI LANKA (CEYLON)	379	SUD AFRICA	382
SUDAN	381	SVEZIA	370	SVIZZERA	372
SWAZILAND	333	TAIWAN	385	TANZANIA	386
THAILANDIA	387	TRINIDAD E TOBAGO	388	TUNISIA	376
TURCHIA	378	UGANDA	389	UNGHERIA	380
URSS	556	URUGUAY	558	USA	304
VATICANO CITTÀ DEL	560	VENEZUELA	562	VIETNAM DEL NORD	390
VIETNAM DEL SUD	391	ZAIRE	392	ZAMBIA	393

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
UFFICIO CENTRALE BREVETTI - ROMA
DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

marca da bollo

A. RICHIEDENTE (I): codice richiedente ☐ codice residenza ☐☐☐

1) cognome, nome/ditta, tipo ____

città, (prov.)/nazione ____ codice identificativo ____

2) cognome, nome/ditta, tipo ____

città, (prov.)/nazione ____ codice identificativo ____

B. RAPPRESENTANTE: codice rappresentante ☐ n. albo ☐☐☐

cognome nome ____ cod. fiscale ____

denominazione studio di appartenenza ____

via ____ n. ____ città ____ cap ____ (prov) ____

C. DOMICILIO ELETTIVO: nominativo ____

via ____ n. ____ città ____ cap ____ (prov) ____

D. TITOLO classe proposta (sez./cl/scl): ____

____

____

____

____

E. INVENTORI DESIGNATI:

cognome, nome

1) ____

2) ____

cognome, nome

3) ____

4) ____

F. PRIORITÀ: codice priorità ☐

	nazione	tipo	numero	data
1)				__/__/____
2)				__/__/____

G. CENTRO DI RACCOLTA COLTURE ABILITATO, PER PROCEDIMENTI MICROBIOLOGICI denominazione: ____

____

H. ANNOTAZIONI SPECIALI:

____

____

____

____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1) ☐☐☐ RIS/SI n. ☐☐ descrizione con riassunto e rivendicazioni

2) ☐☐☐ RIS/SI n. ☐☐ tavole di disegno

3) ☐☐☐ RIS/SI/NO lettera d'incarico procura o riferimento procura generale

4) ☐☐☐ RIS/SI/NO designazione inventore

5) ☐☐☐ RIS/SI/NO n. ☐☐ documenti di proprietà con traduzione italiana

6) ☐☐☐ RIS/SI/NO autorizzazione o atto di cessione

7) ☐☐☐ RIS/SI/NO nominativo completo del richiedente

8) attestato di versamento di lire ____ data __/__/____

9) marche da bollo n. ☐☐ di lire ____ Del presente atto si richiede copia autentica SI/NO ☐☐

COMPILATO IL __/__/____ IL (I) RICHIEDENTE (I) ____

CONTINUA SI/NO ☐☐ ____

UFFICIO PROVINCIALE IND. COMM. ART. DI ____ codice: ☐☐

VERBALE DI DEPOSITO: NUMERO DI DOMANDA ____ Reg.A

L'anno millenovecento ____, il giorno ____ del mese di ____

il(i) richiedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, composta di n. ☐☐ fogli aggiuntivi per la concessione del brevetto soprariportato.

I. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE: ____

____

____

IL DEPOSITANTE

timbro dell'Ufficio

L'UFFICIALE ROGANTE

____ ____

FOGLIO AGGIUNTIVO n. ___ di totali ___ DOMANDA N. ________ REG. A

A. RICHIEDENTE (I):

___ cognome, nome/ditta, tipo ________
città, (prov.)/nazione ________ codice identificativo ________

___ cognome, nome/ditta, tipo ________
città, (prov.)/nazione ________ codice identificativo ________

___ cognome, nome/ditta, tipo ________
città, (prov.)/nazione ________ codice identificativo ________

___ cognome, nome/ditta, tipo ________
città, (prov.)/nazione ________ codice identificativo ________

___ cognome, nome/ditta, tipo ________
città, (prov.)/nazione ________ codice identificativo ________

___ cognome, nome/ditta, tipo ________
città, (prov.)/nazione ________ codice identificativo ________

E. INVENTORI DESIGNATI:

	cognome, nome		cognome, nome

F. PRIORITÀ:

	nazione	tipo	numero	data
				/ /
				/ /
				/ /
				/ /
				/ /
				/ /

IL (I) RICHIEDENTE (I) ________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI »

Di conseguenza, alla pag. 3 del predetto supplemento ordinario, riportante il sommario, dopo le parole: «Moduli allegati», devono inserirsi le seguenti parole: «Istruzioni per la compilazione dello schema di domanda di brevetto per invenzione industriale».

89A4308

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., *Galleria Vittorio Emanuele, 3* - *NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5* - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100892270) **L. 1.000**